

I dati riportati sul tesserino, dunque, sono fondamentali per riconoscere la legittimità dell'attività esplicata dal cacciatore, tant'è che è suo obbligo mostrare il predetto tesserino a tutti gli Organi ed addetti alla vigilanza (art. 28, comma 1, L. 157/1992) che attraverso il tesserino possono accertare il rispetto o meno delle limitazioni sul numero di animali abbattibili. Proprio per tale motivo, il richiamato art. 31 L.r. 33/1997 prevede espressamente che il cacciatore debba "segnare" sul tesserino ogni capi di selvaggina dopo l'abbattimento.

Ed invece, l'ultimo capoverso dell'art. 2 dell'allegato "A" dell'impugnato Calendario venatorio (così come recentemente modificato col D.A. n.70/gab/2014 del 6 agosto 2014) incredibilmente stabilisce che "I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino alla fine della giornata di caccia".

Poiché la giornata di caccia ha inizio da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (art. 18, comma 6, L.r. 33/1997), ne consegue che il cacciatore potrà adempiere alla segnatura molte ore dopo aver iniziato la battuta di caccia, di fatto a sera; per tutta la durata della giornata, quindi, sarà di fatto impossibile per gli organi di vigilanza accertare se e quanti capi sono stati abbattuti nel rispetto dei limiti fissati dal calendario stesso, dovendo attendere (!) che il cacciatore esegua le registrazioni... al tramonto!

Detta norma - oltre che palesemente illegittima per violazione del chiaro disposto normativo sopra rubricato - introduce un sistema di annotazione inidoneo a consentire il perseguimento delle finalità proprie del